



COMUNE di CURINGA
Provincia di Catanzaro

VERBALE di DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

N. 98 del 03/05/2018

OGGETTO : Atti di citazione dinanzi al Giudice di Pace promossi dai Sig.ri Galati Vincenzo e Galati Francesca contro il Comune di Curinga. Autorizzazione alla costituzione in giudizio ed affidamento incarico di patrocinio legale.

L'anno **DUEMILADICIOTTO** il giorno **03** del mese di **Maggio** , alle ore **17,30** nella sala delle riunioni, ubicata nella Sede Comunale, sono stati per oggi convocati i componenti della Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori :

Cognome		Nome	Carica	Presente	Assente
PALLARIA	Ing.	Domenico Maria	Sindaco –		X
MAIELLO	D.ssa	Patrizia Giovanna	Assessore		X
SERRATORE	Stud. Univ.	Barbara Ornella	Assessore	X	
PELLEGRINO	Ing.	Salvatore	Assessore	X	
MAIELLO	Geom.	Antonio	Assessore	X	
			Totale	3	2

Partecipa con funzione consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e verbalizzazione (art.97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Mariagrazia Crapella.

L'Assessore Barbara Ornella Serratore, chiamata a presiedere l'odierna Giunta comunale, giusta delega del Sindaco , Ing. Domenico Maria Pallaria, acclarata al protocollo dell'Ente con il n. 2640 del 26/04/2018 constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il Sig. Galati Vincenzo (C.F.: GLTVCN57A30G722E), e la Sig.ra Galati Francesca (C.F.: GLTFNC91D44M208P), residenti a Curinga (CZ) alla contrada Romatisi, come rappresentati e

difesi dall'Avv.to Francesco Galati (C.F.: GLTFNC68C31Z112Z) con studio in via F. Fiorentino, n.20, con atti di citazione acquisiti al protocollo dell'Ente in data 23 febbraio 2018 con i n.ri 1302 e 1303, hanno convenuto dinanzi al giudice di Pace di Lamezia Terme il Comune di Curinga al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa di un sinistro stradale nel quale rimaneva coinvolta la sig.ra Galati Francesca alla guida dell'autovettura di proprietà del sig. Galati Vincenzo;

- in particolare siffatto sinistro si verificava in data 10 giugno 2017 verso le ore 11,45 circa, allorquando la Sig. Galati Francesca, percorrendo, alla guida del veicolo marca Volkswagen modello golf targato BT 668 JY, di proprietà del Sig. Galati Vincenzo, la strada comunale in località Torrevecchia, direzione Eccellente/Romatisi, giunta in prossimità dell'abitazione del sig. Fruci Andrea al n. civico 67, andava a finire su un tombino che si trovava sulla carreggiata il quale, secondo la ricostruzione dei fatti contenuta nell'atto di citazione, *.....al passaggio di detta autovettura cedeva e fuoriuscendo dalla sede in cui era posto provocava ingenti danni al veicolo su descritto*”quantificati in euro 4.851,06, oltre interessi e rivalutazione, ed , altresì, danni fisici alla sig.ra Galati Francesca ... *“per i quali veniva trasportata presso il pronto soccorso dell'ospedale di Lamezia Terme ove le veniva diagnosticato Cervicalgia post traumatica con prognosi di 5 giorni s.c.”*, , quantificati nell'atto di citazione in euro 1080,00 oltre interessi e rivalutazione;

- dopo il sinistro i sig.ri Galati Vincenzo e Galati Francesca, inoltravano la richiesta di risarcimento danni facendo pervenire all'Ente, per il tramite del proprio legale, Avv. Galati Francesco, sopra meglio specificato, un invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita ex art.2 del D.L.n.132/2014, convertito in Legge n.164/2014, con nota acquisita ai ns. atti in data 26/07/2017 con il numero 4761;

- successivamente l'Ente, pur non riscontrando nei termini di legge l'invito alla procedura di negoziazione assistita, avviava trattative con il legale di controparte e, nel tentativo di pervenire ad un componimento bonario, inviava una proposta di accordo transattivo in data 08/11/2017 prot. 6846 al predetto legale che però non veniva accolta.

- in ragione di quanto sopra i sig.ri Galati Vincenzo e Francesca, con i due atti di citazione sopra indicati, evocavano in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Lamezia Terme, il Comune di Curinga, invitandolo a comparire dinanzi al predetto Giudice all'udienza del 15.05.2018;

ATTESO che appare infondato l'addebito *sic et simpliciter* alla colpa dell'Ente dei danni subiti dai predetti sig.ri Galati Vincenzo e Galati Francesca.

RITENUTO necessario costituirsi nel giudizio *de quo* per tutelare le ragioni dell'Ente, autorizzando all'uopo il Sindaco pro-tempore, atteso che la domanda attorea appare infondata, almeno parzialmente, in fatto e diritto, per cui si ritiene che non possa essere attribuita al Comune una responsabilità, quantomeno esclusiva, in relazione all'evento accaduto;

RITENUTO, pertanto, di dover conferire incarico legale per la difesa tecnica dell'Ente, non esistendo un ufficio legale presso il Comune medesimo.

CONSIDERATO:

- **CHE** l'art. 17 del D.lgs n.50/2016 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, “la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 1 della legge 09.02.1982 n.31 e ss.mm.ii.;

CHE secondo il parere del 14 settembre 2017 della Commissione speciale del Consiglio di Stato, interpellata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione:

“Per espressa indicazione del codice dei contratti pubblici, i servizi legali di cui all'art. 17, comma 1, lett. d) sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del codice, anche in ragione di una rilevante – anche se non esclusiva – componente fiduciaria delle scelte, che pure deve essere tenuta in considerazione”;

- l'art.17 del D.lgs n.50/2016 va coordinato con l'art.4 dello stesso D.lgs 50/2016 il quale prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avvengono nel rispetto dei principi di "economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità..."

CHE, pertanto, l'affidamento dei servizi legali di gestione del contenzioso, quindi, va effettuata nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario, secondo l'espressa previsione contenuta nell'articolo 4 del predetto codice, che vale per tutti i contratti esclusi.

CHE, in esito a quanto sopra, le amministrazioni sono, pertanto, tenute a definire una procedura che consenta il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

CHE, in applicazione del principio di proporzionalità, si ritiene ammesso l'affidamento diretto degli incarichi di patrocinio legale sotto la soglia dei 40.000,00 euro, purché adeguatamente motivato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs n.50/2016.

ATTESO che, alla luce di quanto sopra, questa Amministrazione intende autorizzare l'avvio delle procedure per la redazione di un elenco di professionisti, singoli o associati, regolarmente iscritti all'albo degli avvocati ovvero facenti parte dell'avvocatura per le pubbliche amministrazioni, al quale attingere per l'attività di assistenza nelle negoziazioni assistite per cause non eccedenti 50.000 euro, e per incarichi di rappresentanza in giudizio nel caso di negoziazione con esito negativo e successiva chiamata in giudizio da controparte.

RILEVATA, nelle more di quanto sopra, la necessità di procedere, con riferimento alla vertenza di che trattasi, alla nomina di un legale al quale affidare la difesa e rappresentanza legale dell'Ente.

CONSIDERATO che secondo il parere del Consiglio Nazionale Forense, deliberato il 15 dicembre 2017, i servizi legali elencati dall'art. 17 lett. d) del decreto legislativo 50/2016 "possono essere affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici in via diretta, secondo l'intuitus personae, e su base fiduciaria, e nel rispetto dei principi generali che sempre guidano l'azione amministrativa";

DATO ATTO che l'Amministrazione, al fine di tutelare i legittimi interessi dell'Ente, intende autorizzare il Sindaco a costituirsi nel giudizio citato conferendo incarico legale per la difesa tecnica dell'Ente, all'Avv. Luigi Balbo del Foro di Lamezia Terme, con studio legale in Curinga in via Lucrezia Tosedà, n.4, il quale, appositamente contattato per le vie brevi, stante l'urgenza per l'imminente scadenza dei termini di deposito delle memorie difensive contro gli atti di citazione sopra indicati, si è reso immediatamente disponibile ad assistere l'Ente procedimento giudiziario di che trattasi.

VISTA la faq ex CIVIT (oggi ANAC) 17.09.2013 che stabilisce che qualora venga attribuito ad un professionista un incarico per la difesa e la rappresentanza dell'Ente in relazione a singole controversie, l'Amministrazione è tenuta, ai sensi dell'art. 15, cc. 1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013, a pubblicare i relativi dati sul sito istituzionale, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Consulenti e collaboratori".

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dai responsabili interessati in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art.147 bis comma 1 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i..

VISTI:

- il D.Lgs n. 267/2000;
- lo Statuto comunale;
- il D.Lgs n. 165/2001;

- il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi approvato, da ultimo, con deliberazione di G.C. n. 49 del 24/05/2012, successivamente modificato ed integrato con deliberazioni di G.C. n. 153 del 06/11/2014;

- Il vigente Regolamento sui Controlli Interni ;

- Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione ed il programma triennale per la trasparenza 2016/2018 approvato con deliberazione di G.C.n.29 del 23 gennaio 2018;

CON VOTI unanimi favorevoli resi nelle forme di legge

D E L I B E R A

Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Di autorizzare il Sindaco a costituirsi, ai sensi dell'art.45 comma 1 lettera g dello Statuto comunale, nell'interesse e per conto del Comune che rappresenta, nei due giudizi civili intentati contro questo Ente dai Sig.ri Galati Vincenzo (C.F.: GLTVCN57A30G722E), e Galati Francesca (C.F.: GLTFNC91D44M208P), entrambi residenti a Curinga (CZ) alla contrada Romatisi, presso il Giudice di Pace di Lamezia Terme per il risarcimento dei danni subiti a causa del sinistro stradale ampiamente descritto in premessa.

Di conferire all'Avvocato Luigi Baldo del Foro di Lamezia Terme, con studio legale in Curinga in via Lucrezia Toseda, n.4, per i motivi esposti in narrativa che si danno per interamente richiamati e trasfusi, l'incarico di patrocinio legale dell'Ente nei due giudizi sopradetti.

Di dare atto che l'incarico viene conferito con ogni facoltà di legge ivi compresa quella di rinunciare agli atti, accettare analoghe rinunce, transigere, sottoscrivere ogni atto del processo.

Di riservare a separato atto del Responsabile dell'Area Amministrativa/ Affari Legali il successivo impegno di spesa, previa sottoscrizione di apposito disciplinare d'incarico da stipulare con il legale incaricato nel rispetto dello schema adottato dall'Ente con deliberazione di G.C.n.67 del 10/05/2011, come successivamente modificata con deliberazione adottata dal Commissario Straordinario con i poteri della giunta Comunale n.4 del 09/07/2012.

Di trasmettere al legale di cui sopra copia della presente deliberazione.

Di disporre la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio on-line ed, ai sensi dell'art.15, cc. 1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione di primo livello "Consulenti e collaboratori".

Di dichiarare la presente, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 con separata votazione unanimemente favorevole.

COMUNE DI CURINGA
Provincia di Catanzaro

Proposta di deliberazione per:

Giunta Comunale

Consiglio Comunale

OGGETTO : *Atti di citazione dinanzi al Giudice di Pace promossi dai Sig.ri Galati Vincenzo e Galati Francesca contro il Comune di Curinga. Autorizzazione alla costituzione in giudizio ed affidamento incarico di patrocinio legale.*

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1° del D.Lgs 267/2000
così come integrato e modificato dal D.L. 174/2012, convertito in legge 213/2012

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra indicata.

Curinga lì, 03/05/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Mariagrazia Crapella

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE


Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra indicata.

Curinga lì, 03/05/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Umberto Ianchello

Approvato e sottoscritto

▶ **Il Presidente**



F. to : Assessore Barbara Ornella Serratore


▶ **Il Segretario Comunale**

F. to : D. ssa Mariagrazia Crapella

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) e contestualmente è stata trasmessa ai Capigruppo con nota prot. 2957 .

Data 14/05/2018



▶ **Il Responsabile**

F. to D. ssa Mariagrazia Crapella

ATTESTAZIONE


Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data 14/05/2018



▶ **Il Responsabile**

F. to : D. ssa Mariagrazia Crapella

E' copia conforme originale

CURINGA, 14/05/2018

Il Segretario Comunale
D.ssa Mariagrazia Crapella